

Cass., civ. sez. III, del 22 giugno 2016, n. 12877

Il presente giudizio pone la questione della sussistenza o meno a carico del creditore procedente dell'onere di anticipazione delle spese di conservazione dell'immobile staggito e, precisamente, di spese ritenute necessarie all'immediata conservazione e a evitare pericoli strutturali del cespite

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. I suddetti motivi, ancorchè proposti in un ordine via via gradato, si rivelano senz'altro suscettibili di esame unitario, atteso che seguono tutti il medesimo filo logico, contestando l'assunto che le spese di conservazione e, in genere, di custodia del bene immobile pignorato possano far carico in via di anticipazione sul creditore pignorante, in tal modo impropriamente assunto a custode del bene. Vi traspare all'evidenza il timore, chiaramente esplicitato dal difensore in sede di discussione orale, che il medesimo creditore, siccome ritenuto gravato dall'onere di anticipare la spesa di manutenzione, possa anche essere dichiarato responsabile del perimento del bene pignorato e/o dei danni che ne possano derivare a terzi.

Senonchè il decisum ha una portata ben più limitata, risultando circoscritto alla sola individuazione del soggetto, cui il G.E. può imporre l'onere di anticipazione delle spese necessarie «a preservare l'oggetto del pignoramento, nel senso di non farlo scomparire di fatto dal punto di vista reale e/o economico», in difetto (come è pacifico, essersi verificato nella specie) di fondi e/o rendite della procedura e nell'inerzia del proprietario-possessore (essendo il custode terzo un detentore, sia pure qualificato).

E', poi, appena il caso di osservare che il Tribunale non ha affatto inteso derogare al principio dell'attribuzione ex art. 95 cod. proc. civ. degli oneri delle spese della procedura a carico di colui che subisce l'esecuzione e ha, anzi, (correttamente) individuato proprio in tale norma la premessa logico-giuridica dell'onere di anticipazione della parte istante, ritenendo, piuttosto, che tra le spese che il G.E. può porre in via di anticipazione a carico del creditore, in caso di disinteresse (ovvero, anche, di concreta indisponibilità) del debitore esecutato, rientrino anche le spese materiali, che risultino essenziali al mantenimento («dal punto di vista reale e/o economico») del bene pignorato.

In siffatta prospettiva, la decisione impugnata prescinde, totalmente, dal prefigurare eventuali responsabilità a fini civilistici, ad es. ai sensi della disposizione di cui all'art. 2051 cod. civ., la quale postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa (di tal chè, anche qualora il bene sia nella detenzione qualificata di un terzo può non essere esclusa la responsabilità del proprietario: cfr. Cass. 09 giugno 2010, n. 13881).

Nella medesima prospettiva, tutta "interna" alle dinamiche della procedura esecutiva, risulta, senz'altro, inutile indagare circa la praticabilità o meno nel caso di specie di azioni di responsabilità da parte della Sovrintendenza per inosservanza degli obblighi di garantire la

sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza ex art. 30 D.Lgs. n. 42 del 2004, secondo quanto profilato nel terzo motivo di ricorso. In sostanza, anche sotto questo versante, parte ricorrente "sposta" la questione sul piano del destinatario finale dell'obbligazione di spesa che è estraneo al problema che ci occupa.

2.1. Ciò premesso, occorre, tuttavia, dar atto che l'impostazione difensiva trova "un aggancio" in alcune considerazioni svolte dal Giudice a quo con riguardo alla figura del custode, quale emergente dalla novella del 2005 e dalla "ridisegnazione" dei relativi compiti nell'ultimo comma dell'art. 560 cod. proc. civ..

Dette argomentazioni appaiono, invero, corrette solo nella misura in cui risultano finalizzate ad escludere un obbligo di anticipazione (in proprio) da parte del custode, che (salva la facoltà di dimissioni) era stato profilato dal lontano precedente di legittimità sopra cit. e che, per il vero, appare poco congeniale al sistema di sostanziale generalizzazione della nomina del custode "terzo estraneo" conseguente alla riforma del 2005 e neppure giustificato dalla natura di munus di natura pubblicistica allo stesso affidato.

Le medesime argomentazioni si rivelano, invece, inconducibili ai fini dell'affermazione dell'onere di anticipazione del creditore precedente, apparendo, anzi, idonee a ingenerare un'equivoca confusione tra spese necessarie e spese utili alla procedura, quale denunciata in ricorso; e ciò perché il novellato ultimo comma dell'art. 560 cod. proc. civ., pur abbandonando un approccio meramente "conservativo" degli obblighi di custodia, non contiene peculiari novità, essendosi, nella sostanza, il legislatore del 2005 limitato a "normativizzare" prassi operative, già invalse presso alcuni uffici giudiziari, ritenendole evidentemente "virtuose"; mentre la stessa norma, per la parte in cui valorizza la funzione del custode di rendere proficua la gestione del bene e di agevolare la relativa vendita, trascura assolutamente di disciplinare l'onere della provvista.

Sotto questo profilo occorre integrare e rettificare ex art. 384 cod. proc. civ. la sentenza impugnata nei termini che seguono.

3. Ritiene invero il Collegio che la questione che qui ci occupa - ripetesi, circoscritta alle spese necessarie allo stesso mantenimento in esistenza (dal punto di vista materiale e/o economico) del bene pignorato - possa trovare compiuta risoluzione nell'ambito della disciplina generale delle spese di giustizia e, segnatamente, dell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (che ha abrogato l'art. 90 cod. proc. civ.), che, nel primo comma che qui rileva, così recita: «Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato».

La disposizione correttamente assunta nelle premesse della decisione impugnata - è, invero, applicabile anche al processo di esecuzione, consentendo di individuare il soggetto che è tenuto all'anticipazione nella parte istante per l'esecuzione e, quindi, con riguardo all'espropriazione forzata, nel creditore precedente; inoltre, essa risulta riferibile, in ragione della natura della procedura esecutiva, sia alle spese giudiziarie che a quelle propriamente materiali necessarie per l'esecuzione; mentre il problema del carattere "necessitato" o meno

degli atti e, correlativamente, delle spese da anticipare, può essere agevolmente risolto ove si ponga mente al naturale risultato "fisiologico" perseguito dalla procedura esecutiva, che, nell'espropriazione forzata, è quello della liquidazione di un cespite del patrimonio del debitore, per l'appunto, al fine del soddisfacimento dell'interesse del soggetto che l'ordinamento abilita a conseguire, per equivalente, il soddisfacimento del proprio diritto.

3.1. Non è questa la sede per verificare se la norma di cui all'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ., che ha previsto una fattispecie generalizzata di estinzione "per infruttuosità" dell'esecuzione, possa giustificare la chiusura anticipata del processo esecutivo in ipotesi di omesso versamento del fondo spese per la custodia (così come risulta essere invalso in taluni uffici di merito), trattandosi di questione non pertinente all'oggetto del decidere, anche perché la disposizione è stata introdotta dall'art. 19, comma 2 lett. b) del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. nella L.10 novembre 2014, n. 162, successivamente al provvedimento impugnato.

Tuttavia, precisato che anche quest'ultima disposizione ha recepito l'elaborazione di prassi "virtuose" adottate da taluni uffici giudiziari, non par dubbio che la norma - affidando al G.E. il compito di verificare "l'economicità" dell'esecuzione e prefigurando una fattispecie generalizzata di estinzione per tutte le ipotesi in cui «non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura» - finisca per convalidare un'interpretazione dell'art. 8 sopra cit. che comprenda, nell'ambito delle spese «per gli atti necessari al processo», anche quelle materiali che siano indissolubilmente finalizzate al mantenimento dell'immobile pignorato in fisica e giuridica esistenza.

In questa prospettiva rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch'esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell'espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento. Tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato "prededucibili", nel senso che l'importo relativo non entrerà a far parte dell'attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia posto l'onere dell'anticipazione a suo carico.

Restano, invece, escluse dalle spese "necessarie", da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente ai sensi della norma cit., quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale, non essendo neppure postulabile l'applicazione dell'art. 30 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, dettato espressamente solo per il fallimento (in relazione al quale il Condominio assume la posizione di creditore per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni, che sono prededucibili se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, cod. proc. civ. att.).

3.2. Così interpretata la normativa di riferimento e circoscritto l'onere di anticipazione ex art. 8, comma 1 del d.p.r. n. 115 del 2002 nei termini su precisati, perde rilevanza la questione di costituzionalità proposta, peraltro, in termini di assoluta genericità, con riferimento agli artt. 520 e 559 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 65 e 95 cod. proc. civ.. La stessa questione è, inoltre, manifestamente infondata anche con riferimento all'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002, quale risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 146 della mancata previsione, tra le spese anticipate dall'erario, delle spese e degli onorari al curatore del fallimento; e ciò perchè la norma generale di cui all'art. 8 stesso d.p.r., nell'interpretazione assunta, non viola nè l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla posizione del curatore fallimentare, attesa la disomogeneità della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del creditore nell'esecuzione individuale (oltre che del custode dell'espropriazione immobiliare), nè l'art. 24 Cost., in quanto il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di addossare allo Stato le spese sostenute in un procedura esecutiva consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare le sue difese (cfr. Corte cost. ord., 21 dicembre 2007, n. 446).

3.3.. In definitiva deve affermarsi il seguente principio: *le spese necessarie alla conservazione stessa dell'immobile pignorato e, cioè, le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell'immobile pignorato (con esclusione, quindi, delle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa dell'integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese «per gli atti necessari al processo» che, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell'esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia disposto l'onere a suo carico.*

Nella specie si trattava, come è pacifico, di spese necessarie ad evitare pericoli nella struttura del compendio immobiliare e, quindi, indispensabili per evitare il crollo o il definitivo perimento del bene pignorato, con conseguente chiusura anticipata della procedura; per cui correttamente le stesse spese (non risultando, neppure, l'esistenza di rendite della procedura) sono state poste a carico del creditore procedente in via di anticipazione.